

TRIBUNALE DI TRIESTE – Ordinanza di data 29.07.2002

Giudice del Lavoro dottor Sonogo

Trasferimento di dirigente sindacale in difetto di nulla osta.

Non costituisce condotta antisindacale, qualora non sia in gioco la libertà di azione del sindacato.

E' questo in sintesi il concetto espresso dal Giudice del Lavoro di Trieste con provvedimento del 29.7.2002 con cui è stato rigettato il ricorso della UIL contro il Comune di MUGGIA (in provincia di Trieste).

La massima si spiega, con la particolarità del caso che vedeva il sindacato ricorrere a seguito del trasferimento da un edificio comunale ad un altro di un piccolo comune di una dipendente cessata dalla carica sindacale, ma ancora soggetta alla tutela di cui all'articolo 22 legge 300/70.

Nel corso dell'ampia istruttoria esperita, era emerso come in realtà la dipendente trasferita aveva contestato il trattamento economico di funzione riservatole dal comune, auspicando il trasferimento qualora non le fosse stata riconosciuta un'indennità di posizione.

In termini concreti, la procedura ex articolo 28 risultava strumentalmente finalizzata a supportare una posizione individuale, anziché un interesse collettivo del sindacato.

Si legge infatti nell'ambito della motivazione: “ *Nel caso in esame, si ha, in definitiva, un uso improprio del particolare rimedio offerto dall'articolo 28 della legge 300/1970 alle Organizzazioni Sindacali per tutelare la loro libertà di azione nel luogo di lavoro. Una questione riguardante esclusivamente il Comune e la lavoratrice è stata convogliata sul piano dello scontro sindacale, pur non essendo mai in pericolo le prerogative del Sindacato*”.